

Tribunale di Roma

Sezione fallimentare

Procedimento N. **14190/2022**

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 3 ottobre 2022

verificato

- che la società ricorrente ha proposto istanza per l'accesso alla composizione negoziata della crisi d'impresa art.2 del D.L. 24 agosto 2021, n.118 in data 21 febbraio 2022;
- che l'esperto nominato ha accettato l'incarico in data 2 marzo 2022;
- che in data 5 agosto 2022 è stata proposta istanza ex art.18 CCI, ritualmente pubblicata lo stesso giorno unitamente all'accettazione dell'esperto nel Registro delle imprese;
- che con ricorso del 5 agosto 2022 è stata chiesta la conferma delle misure;
- che, con protocollo dell'11 agosto 2022, è stata richiesta la pubblicazione del numero di ruolo generale del procedimento per la convalida delle misure di protezione e che tale annotazione è stata effettuata il successivo 12 agosto;
- che con decreto dell'11 agosto 2022 è stata fissata l'udienza del 3 ottobre 2022;
- che il ricorrente ha provveduto a notificare il ricorso all'esperto nominato ed ai creditori di cui all'elenco fornito;
- che il termine di 180 gg di cui all'art.17, comma 7, CCI è decorso in data 29 agosto 2022 ma che tale termine deve ritenersi prorogato in forza del ricorso ex art.19 CCI proposta in data 5 agosto 2022;

constatato che la società ricorrente ha proposto un piano di risanamento "da attuare mediante" un accordo di ristrutturazione dei debiti ad efficacia estesa ai sensi degli artt.57 e 61 CCI;

preso atto che (allo stato delle trattative) la proposta di accordo prevede in sintesi:

- 1) la prosecuzione dell'attività di impresa in continuità indiretta (con cessione dell'azienda a soggetto terzo all'esito dell'omologazione dell'accordo di ristrutturazione e, comunque, previo esperimento di procedura competitiva e con mantenimento dei livelli occupazionali;
- 2) il pagamento integrale degli oneri della continuità per la predisposizione del Piano;
- 3) la destinazione del patrimonio mobiliare residuo al pagamento dei crediti privilegiati secondo le cause legittime di prelazione ed in particolare:
 - il pagamento integrale dei crediti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1, 2, 5 c.c. e dei crediti vantati da Imprebanca, assistiti da privilegio generale, in virtù di espressa disposizione legislativa (art. 8-bis del decreto-legge 24/1/2015 n. 3, convertito con modificazioni nella legge 24/3/2015, n. 33);
 - il pagamento parziale, fino a capienza del patrimonio mobiliare, dei crediti erariali ex art. 2752 c.c.;

- il pagamento parziale mediante apporto di finanza esterna (euro 365.630), dei crediti non soddisfatti con le risorse rientranti nel patrimonio mobiliare della Società, con suddivisione dei creditori in tre classi così composte:
 - Classe 1* - crediti erariali con privilegio ex art. 2752 c.c. (pari a complessivi euro 3.588.698,75): previsione di pagamento del 3,5% (per complessivi euro 125.604,46);
 - Classe 2* - crediti con privilegio ex art. 2751 bis n. 2 c.c., oggetto di degradazione volontaria (pari a complessivi euro 16.468,66): previsione di pagamento del 3,2% (per complessivi euro 527);
 - Classe 3* - crediti chirografari ab origine e privilegiati (ex art. 2753 e 2752 ultimo comma c.c.) degradati a chirografo (per effetto dell'incapienza del patrimonio mobiliare) diversi dall'Amministrazione Finanziaria (pari a complessivi euro 7.983.313,73): previsione di pagamento del 3% (per complessivi euro 239.499,41);

ritenuto

- che lo strumento della composizione negoziata per la soluzione della crisi di impresa ha la funzione di individuare soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza anche mediante il trasferimento dell'azienda o parte di essa;
- che l'art.11 del D.L. 24 agosto 2021, n.118, applicabile *ratione temporis* alla fattispecie proposta prevede che l'imprenditore può, all'esito delle trattative, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti;
- che, in tale contesto, l'esperto ha la funzione di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati;
- che le misure di cui all'art.18 CCI devono apparire funzionali ad assicurare il buon esito delle trattative e che, in ordine a tale funzionalità è essenziale acquisire il parere dell'esperto nominato ai sensi dell'art.12 CCI;
- che il procedimento di composizione negoziata ha la funzione di individuare uno strumento idoneo al superamento della crisi d'impresa e, pertanto, il debitore non è necessariamente vincolato alla proposta originariamente formulata;
- che, per tale motivo, nell'ambito del procedimento relativo alle misure protettive il Tribunale, non è chiamato ad una predelibazione in ordine alla effettiva ammissibilità degli strumenti di composizione della crisi "proposti" dal debitore in quanto tale proposta può subire variazioni all'esito delle trattative stesse e dovrà essere valutata solo se e nei limiti di quanto effettivamente proposto secondo il procedimento prescritto per il tipo di strumento individuato;
- che, al contrario, il Tribunale è chiamato a valutare, sentito l'esperto nominato, se la richiesta di misure si inserisce nell'ambito di uno schema procedimentale tipico, se vi sia la concreta possibilità che possa addivenirsi ad una soluzione concordata e se le misure appaiono funzionali a favorire il raggiungimento delle trattative stesse;
- che, pertanto, ai fini della concessione delle misure predette non assumono rilievo dirimente le puntuali eccezioni proposte in merito alla "non omologabilità" della proposta di accordo di ristrutturazione potendo questa essere modificata proprio nel contesto delle trattative ed anche all'esito delle interlocuzioni sorte nell'ambito del procedimento di concessione delle misure;
- che, peraltro, non può dirsi che il mancato coinvolgimento (allo stato) nelle trattative di alcuni creditori integri di per sé gli estremi della violazione dell'art.4 giacché: i) le complesse vicende dei rapporti di debito credito intervenuti tra le parti sono state rappresentate all'esperto nominato, ii) risulta essere stata preannunciata la costituzione di un

uno specifico fondo per l'importo di €795.833,31 e iii) il credito della appare essere integralmente contestato (quantomeno sotto il profilo della legittimazione);

- che, indubbiamente, l'esercizio di azioni esecutive e/o concorsuali in questa fase e sino alla conclusione delle trattative rischia di pregiudicare il buon andamento delle stesse (tanto più in considerazione della circostanza che la soluzione proposta dalla prevede nell'ambito della procedura di accordo di ristrutturazione l'apporto di finanza esterna);

constato che l'esperto nominato ha espresso parere favorevole alla concessione delle misure;

tenuto conto del tempo intercorso tra l'apertura della procedura per composizione negoziale e il deposito dell'istanza per la concessione delle misure protettive;

rilevato che tra la data di pubblicazione del ricorso (5 agosto 2022) e la data dell'udienza sono già decorsi 59 giorni;

considerato che, a mente di quanto disposto dall'art.19, comma 4, CCI la durata delle misure non può essere inferiore a 30 e non superiore a 120 gg e che, in ogni caso la durata complessiva delle misure non può superare i 240 gg.;

considerato, altresì, che il termine di 180 gg per la durata delle trattative è spirato in data 29 agosto 2022 in guisa che si ritiene opportuno fissare nel termine massimo di 120 gg. le misure richieste (tenuto conto del termine già decorso);

preso atto che non risultano concesse misure ai sensi dell'art.54, comma 1, CCI;

Conferma

sino al 3 dicembre 2022 le seguenti misure richieste dalla ricorrente:

- divieto ai creditori di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore (e salvo sempre il dissenso dell'Esperto ai sensi dell'art. 21 commi 3 e 4 C.C.I.I.);
- divieto ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio e sui beni e diritti attraverso i quali viene esercitata l'attività di impresa;
- sospensione delle procedure esecutive promosse da avverso le quali la Società ha proposto opposizione a precetto (Tribunale di Roma n.r.g. 6950/2022) e opposizione all'esecuzione (Tribunale di Roma n.r.g. 8112/2022);
- divieto di emissione della sentenza di fallimento ovvero di apertura della liquidazione giudiziale;

manda alla cancelleria per la comunicazione della presente ordinanza alla società istante, ai soggetti costituiti nel presente procedimento ed al registro delle imprese.

Roma 4 ottobre 2022

Il giudice

Francesco Cottone